

Circolari Speciali

**CREDITO D'IMPOSTA
ALLE IMPRESE
PER INTERVENTI
DI BONIFICA DELL'AMIANTO**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 17.10.2016, n. 243 del [D.M. Ambiente 15.06.2016](#) è operativo il credito d'imposta, pari al 50% delle spese sostenute nel 2016 dai titolari di reddito d'impresa, per interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

La domanda di accesso al beneficio dovrà essere presentata al Ministero dell'Ambiente, mediante apposita piattaforma informatica, a decorrere dal **16.11.2016**, previa registrazione al sistema a decorrere dal **27.10.2016**.

Il credito d'imposta è riconosciuto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e sino all'esaurimento dell'ammontare delle risorse disponibili, pari a 17 milioni di euro.

Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato una [guida](#) all'accesso al beneficio, quale strumento finalizzato a favorire la predisposizione delle istanze.

SCHEMA DI SINTESI

AMBITO SOGGETTIVO	Soggetti interessati	<ul style="list-style-type: none"> • Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato. • Tra i beneficiari rientrano anche i soggetti che determinano il reddito con modalità forfettarie. Sono quindi ammessi sia i soggetti che si trovano nel regime delle nuove iniziative produttive, sia i soggetti che si trovano nel regime dei minimi (ex legge di Stabilità 2015 e 2016). 	
	Soggetti esclusi	<ul style="list-style-type: none"> • Persone fisiche e società, esercenti: <ul style="list-style-type: none"> - attività agricola, - attività appartenenti al settore della pesca e dell'acquacoltura, - attività relative alla fornitura di Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG). • Enti non commerciali se non titolari di reddito d'impresa. • Persone fisiche, con riferimento all'attività produttiva di reddito di lavoro autonomo. • Associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, nonché società tra avvocati. 	
AMBITO OGGETTIVO	Spese ammissibili	<ul style="list-style-type: none"> • Spese (costi diretti) per interventi di bonifica (ovvero di rimozione e smaltimento), anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale quali: <ul style="list-style-type: none"> - lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit; - tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto; - sistemi di coibentazione industriale in amianto. • Spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l'ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato. 	<ul style="list-style-type: none"> • Spese effettuate nel periodo compreso fra il 1.01.2016 e il 31.12.2016. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Si tiene conto del momento dell'ultimazione dei lavori e dell'emissione del documento fiscale corrispondente alle spese sostenute (fattura).</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Gli interventi devono essere conclusi al momento della presentazione della domanda di contributo.
	Spese escluse	<ul style="list-style-type: none"> • Non sono ammissibili a contributo gli interventi di incapsulamento e confinamento. 	

APPROFONDIMENTI

AMBITO TEMPORALE	<ul style="list-style-type: none"> Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute per gli interventi effettuati dal 1.01.2016 al 31.12.2016. 	
AGEVOLAZIONE	Importo	<ul style="list-style-type: none"> La spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun progetto, unitamente considerato, deve essere almeno pari a € 20.000. L'ammontare totale dei costi può essere di massimo € 400.000 per ciascuna impresa. È necessario il rispetto dei limiti e delle condizioni per gli aiuti "de minimis" (Reg. (UE) n. 1407/2013).
	Condizioni	<ul style="list-style-type: none"> L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Condizione necessaria per l'effettiva fruizione del beneficio concesso risulta la posizione di regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria nei confronti di Inps e Inail. Tale verifica è effettuata dall'Agenzia delle Entrate al momento dell'effettiva fruizione del credito d'imposta concesso.
	Divieto di cumulo	<ul style="list-style-type: none"> Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Termine	<ul style="list-style-type: none"> Dal 16.11.2016 e fino al 31.03.2017, i soggetti interessati possono presentare al Ministero dell'Ambiente apposita domanda esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica accessibile sul sito www.minambienteamianto.ancitel.it.
	Modalità telematica	<ul style="list-style-type: none"> La redazione della domanda di contributo avviene attraverso l'accesso ad area privata dalla piattaforma (protetta da User Id e Password), previa registrazione (possibile dal 27.10.2016).
	Informazioni richieste	<ul style="list-style-type: none"> Costo complessivo degli interventi realizzati. Ammontare delle spese ammissibili a contributo (ovvero importo delle spese sostenute relative all'intervento di bonifica ed alle tipologie di spese ammissibili alle agevolazioni). Ammontare del credito d'imposta richiesto. Dichiarazione di non usufruire né di aver usufruito di altre agevolazioni a valere sulle medesime voci di spesa.
	Allegati A pena di nullità	<ul style="list-style-type: none"> Attestazione delle spese sostenute per l'attribuzione del credito d'imposta. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Dichiarazioni antimafia per ciascuno dei soggetti: solo per le richieste di contributo superiori a euro 150.000,00. <p>Questi documenti devono essere scaricati dalla piattaforma in fase di presentazione della domanda, compilata, sottoscritta, scansionata e caricata in piattaforma in formato <i>.pdf</i> o <i>.p7m</i> attraverso funzione di upload.</p> <ul style="list-style-type: none"> Piano di lavoro dell'intervento di bonifica, unitariamente considerato per ciascuna unità produttiva, presentato alla ASL competente. Comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al piano di lavori già approvato, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata. <p>Nel caso di amianto friabile in ambienti confinati, risulta altresì necessaria la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta dalla ASL.</p>
	Modifiche	<ul style="list-style-type: none"> La domanda, una volta che questa sia stata completata, inviata ed abbia ricevuto la relativa "marca temporale" che individua la data e l'ora di presentazione, non può essere integrata in alcun modo. Se incompleta o errata può essere annullata dall'impresa richiedente ovvero respinta a seguito dell'istruttoria.

INAMMISSIBILITÀ O REVOCA DELLA DOMANDA	Inammissibilità	<ul style="list-style-type: none">• Non sono considerate ammissibili le domande:<ul style="list-style-type: none">- presentate secondo modalità diverse da quanto previsto dalla procedura;- carenti delle informazioni e di valida documentazione richiesta;- relative a soggetti che non posseggano i requisiti previsti;- relative a spese sostenute interamente in data antecedente al 1.01.2016 o successiva al 31.12.2016.
	Revoca	<ul style="list-style-type: none">• Il credito d'imposta concesso sarà revocato nel caso in cui:<ul style="list-style-type: none">- sia accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti;- la documentazione presentata contenga elementi non veritieri;- sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese.
RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA	Ordine cronologico	<ul style="list-style-type: none">• Il credito d'imposta è riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero dell'Ambiente, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino all'esaurimento del limite di spesa complessivo pari a 17 milioni di euro.
	Comunicazione	<ul style="list-style-type: none">• Il Ministero comunica il riconoscimento o il diniego dell'agevolazione entro 90 giorni dalla data di presentazione delle singole domande.
FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA	Compensazione	<ul style="list-style-type: none">• Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
	3 quote annuali	<ul style="list-style-type: none">• Il credito d'imposta è ripartito nonché utilizzato in 3 quote annuali di pari importo ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo, a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2016.• La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1.01.2017 per i redditi accertati per il 2016. Le successive 2 quote potranno essere indicate in ognuna delle dichiarazioni relative ai 2 periodi d'imposta 2017 e 2018.
	Non rilevanza	<ul style="list-style-type: none">• Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 del Tuir (ai fini della determinazione degli interessi passivi deducibili e delle spese e altri componenti di reddito negativi).

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl
Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com

DIRETTORE RESPONSABILE: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Anselmo Castelli, Carlo Enrico Corona, Alessandro Pratesi, Roberto Stanghellini, Massimiliano Todeschi, Stefano Zanon.

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, L. Dall'Oca, F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Piccinelli, F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Centro Studi Castelli Srl
Tel. 0376/775130 Fax. 0376/770151
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com
I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy.